

**“DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L’ANNO 2018”**

Contributo dell’AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori)

Quesito n. 1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all’elenco delle attività individuate dall’Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo

Il settore autostradale rientra nella lettera a) dell’elenco dei soggetti, identificati dall’Autorità, tenuti al versamento del contributo.

Come già rappresentato dal comparto autostradale in occasione di precedenti consultazioni effettuate dall’ART per la determinazione del contributo annuale, non dovrebbero essere soggette a contribuzione le concessionarie autostradali titolari di concessioni assentite in data antecedente alla istituzione dell’ART, non essendo le attività da queste svolte soggette all’esercizio delle attività regolatorie attribuite alla stessa Autorità.

Ai sensi della legislazione vigente, infatti, le competenze attribuite all’ART sono quelle indicate alla lettera g) del comma 2 dell’art. 37 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che attengono appunto esclusivamente alle “nuove concessioni”.

A conferma ed ulteriore specificazione di questa impostazione la Corte Costituzionale, con sentenza n.69/17, ha come noto chiarito che la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo include “solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART abbia concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali”. Tra questi non rientrano certamente le società concessionarie autostradali titolari di concessioni assentite in data antecedente alla istituzione dell’ART.

Con riferimento, poi, al provvedimento ricognitivo emanato dall’Autorità (Delibera n. 75/2017) richiamato nel documento di consultazione, si osserva che i poteri strumentali all’attività regolatoria ivi indicati (quali il potere di richiedere informazioni ai soggetti regolati, il potere ispettivo, il potere inibitorio e il potere sanzionatorio), non possono che far riferimento - come affermato anche dalla citata Corte Costituzionale - alle “competenze enumerate dal comma 2 del medesimo articolo”, tra le quali, come sopra enucleato, non ricadono le società concessionarie autostradali titolari di concessioni assentite in data antecedente alla istituzione dell’ART.

Pertanto, l’ambito regolatorio dell’Autorità con particolare riferimento al settore autostradale, risulta oggetto di ricorsi promossi da varie società titolari di concessioni assentite precedentemente alla costituzione dell’ART avverso le delibere con le quali è stato stabilito, indistintamente per tutte le concessionarie, il contributo, rispettivamente per l’anno 2015, 2016 e 2017.

Pertanto, sarebbe auspicabile chiarire che non sono tenuti alla contribuzione i concessionari autostradali titolari di concessioni assentite in data antecedente alla istituzione dell’ART e, comunque, i soggetti che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART non abbia concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali.

Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante

Fermo restando quanto già detto al punto precedente, il criterio oggettivamente corretto e rispondente ai principi generali dell'azione amministrativa ed in particolare di proporzionalità, anche secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte, appare quello di non assoggettare ad alcun contributo i ricavi generati da attività sicuramente estranee all'ambito ed all'intervento regolatorio dell'Autorità.

Conseguentemente riteniamo che la "base imponibile" sulla quale calcolare l'importo del contributo, debba coincidere - per i concessionari autostradali titolari di concessioni assentite dopo la costituzione dell'ART e nei confronti dei quali l'ART abbia concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali - con l'introito da pedaggio al netto di IVA, depurato del sovra canone di concessione di cui al d. l. n. 78/2009, come convertito dalla l. n. 102/2009, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A

In altre parole, dal fatturato totale – quale risulta dal conto economico alla voce A1 sommato alla voce A5, o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – oltre a quanto già previsto nel documento di Consultazione, per i concessionari autostradali dovranno essere scomputati anche ricavi derivanti dalle sub concessioni, ivi comprese quelle relative agli affidamenti dei servizi nelle aree di servizio, trattandosi peraltro di materia già regolata sia dai Ministeri competenti che dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nonché più in generale, tutti i ricavi diversi da quelli da pedaggio.

Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato per i soggetti operanti nel trasporto aereo.

Non riguarda il nostro Settore

Quesito n. 4: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.

Non riguarda il nostro Settore.

Quesito n. 5: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.

Non riguarda il nostro Settore.

Quesito n. 6: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri di determinazione e alla quantificazione del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.

In linea generale osserviamo che qualsiasi previsione circa la determinazione del contributo da parte dei soggetti tenuti, oltre ad essere coerente con quanto previsto dalla legge istitutiva (che non risulta ammettere ipotesi di esenzione per categorie di operatori soggetti alla regolazione dell'ART) , deve essere ispirata alla massima imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici.

In quest'ottica, riteniamo che l'esenzione dal contributo per alcuni operatori (soggetti all'ambito di regolazione dell'ART) esclusivamente in ragione del proprio fatturato (ci riferiamo in particolare alle ipotesi di esenzione di cui al punto 3 del documento di consultazione) non risulti coerente con i sopra ricordati principi.

Inoltre, ai fini della determinazione del contributo, si ritiene ispirato ad un principio di ragionevolezza l'applicazione di un criterio qualitativo correlato all'entità dell'attività regolatoria esercitata nei confronti di alcune categorie di operatori (garanzia di proporzionalità), con applicazione estesa a tutte le categorie nei cui confronti si verifica la medesima situazione.

Si ricorda in proposito che la Corte Costituzionale, pur rigettando la censura di illegittimità dell'art. 37, comma 6 lettera b) del decreto legge 201/2011 con riferimento all'art. 3 della Costituzione (con la quale si lamentava l'illegittima parificazione di un novero disomogeneo di obbligati in posizione differenziata tra loro), ha anche affermato che è *"compito del giudice comune verificare se, nella determinazione della misura dei contributi, oltre che nella individuazione dei soggetti tenuti a corrisponderli, siano o stati o meno rispettati i criteri desumibili dall'intero contesto normativo che regola la materia, potendosi eventualmente trarre le naturali conseguenze nella sede giudiziaria appropriata"*.

Quesito n. 7: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla possibilità di versare il contributo per il funzionamento dell'Autorità anche attraverso l'Albo nazionale.

Non riguarda il nostro Settore

Quesito n. 8: Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere.

Si apprezza che codesta Autorità abbia recepito le osservazioni al riguardo rappresentate nella consultazione dello scorso anno dalla scrivente e si concorda con la formulazione da ultimo prospettata.